



Ministero dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 Direzione Generale dei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi
 Div. 6

Roma, gennaio 2007

Prot.n. R.U. - 12.06.16

Rif. Vs. Prot. 1934 del 21/12/2006



All'Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi
 per le Marche e l'Abruzzo
 Via Francia, 3 - Villa Raspa
 65010 SPOLTORE (PE)

e, p.c.: A Tutti gli U.S.T.I.F.
 LORO SEDI

“ All'A.N.I.T.I.F.
 Via dell'Acquatina, 6
 62030 USSITA (MC)

Oggetto: Decreto del Ministro dei Trasporti del 15/03/1993 e art. 8, co. 1^ pto 5) del D.M. n. 1533 del 05/06/1985. Certificazione sanitaria per i Direttori e Responsabili d'Esercizio.

Con riferimento alla nota di codesto U.S.T.I.F., prot. n. 1934 del 21/12/2006, ed in linea con quanto precedentemente affermato da questa Sede in risposte scaturite da analoghe richieste di altri USTIF, si conferma, nelle more di una prossima revisione e sostituzione del D.M. 05/06/1985 n. 1533, la volontà di operare in sintonia con quanto già disposto dal D.M. del 15/03/1993 relativamente ai “*Direttori d'Esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti*”, la cui più recente stesura tiene conto della mutata natura giuridica della ex “Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato”.

Pertanto, è senz'altro possibile, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici richiesti per il riconoscimento dell'idoneità a svolgere le mansioni di Direttore o Responsabile d'Esercizio e per le successive conferme di validità del certificato di idoneità, accettare anche la certificazione sanitaria rilasciata ad hoc dalle Aziende Sanitarie Locali competenti.

IL DIRETTORE DELL'EX T.I.F. 6
 (dr.ing. Pierpaolo SIAZZU)

TV